

Pubblicato il 10/05/2021

N. 02437/2021 REG.PROV.CAU.

N. 02731/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2021, proposto da

Maria Teresa Petito, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Cineca, Università' degli Studi di Messina, Università' degli Studi di Brescia, Università' degli Studi di Cagliari, Università' degli Studi di Chieti Pescara G. D'Annunzio, Università' degli Studi di Foggia, Università' degli Studi di Genova, Università' degli Studi dell'Insubria - Varese, Università' degli Studi dell'Aquila, Università' degli Studi di Milano Statale, Università' degli Studi di Milano Bicocca, Università' degli Studi di Napoli Federico II, Università' degli Studi di Palermo, Università' degli Studi di Parma, Università' degli Studi di Pavia, Università' degli Studi del Piemonte Orientale, Università' degli Studi di Pisa, Università' degli Studi Politecnica delle Marche, La Sapienza Università' di Roma, Università' degli Studi di Salerno, Università' degli Studi di Sassari, Università' degli Studi di Siena, Università' degli Studi di Torino, Università' degli Studi di Trieste, Università' degli Studi di Verona, Università' degli Studi di Firenze, Università' degli Studi di Roma Tor Vergata, Università' degli Studi di Udine non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Ministero dell'Università' e della Ricerca, Università' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Alessia Acanfora, Sergio Pirelli, Alessandro Piro non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 01689/2021, resa tra le parti, concernente l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2020/2021.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia e Paola De Nuntis dello Stato in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell'art.25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa.;

Considerato che la ricorrente ha partecipato alla prova selettiva per l'ammissione alla Facoltà di Medicina ed Odontoiatria per l'anno accademico 2020/2021, riportando il punteggio di 35,70;

Ritenuto che molte delle censure proposte impingono nel merito di scelte amministrative di programmazione di ampia discrezionalità (non potendosi certo dare rilevanza alla mera esistenza di differenti scelte fra gli Atenei come motivo di illegittimità amministrativa a fronte di un sicuro orientamento dell'Amministrazione ad aumentare i posti messi a concorso)o attengono alla formulazione dei quesiti di cultura generale (aventi peraltro – in astratto - valore integralmente demolitivo) ;

Ritenuto che la fissazione del numero dei posti disponibili non è solo volta a rispondere al bisogno sociale di accesso allo studio ma anche alla qualità dei processi formativi;

Ritenuto che la pandemia sicuramente deve comportare il massimo sforzo possibile nell'incrementare il numero dei medici nei prossimi anni ma che tale sforzo dipende da scelte politico organizzative e da stanziamenti finanziari che devono anche pensare alla qualità dei processi formativi (essendo insensato aumentare semplicemente il numero dei laureati se il sistema universitario non ne riesce a curare adeguatamente la formazione);

Ritenuto che tale sforzo è stato compiuto – su invito del Ministero e della CRUI – pur ad invarianza delle strutture umane e materiali e che tanto non è indice della mancata motivazione delle scelte effettuate ma è leggibile evoluzione della dialettica fra controllo giurisdizionale (che ha sollecitato tale evoluzione) e azione amministrativa richiedendosi un tempo maggiore per lo strutturale aumento della capacità formativa;

Ritenuto che il ricorso richiede una "spremitura" delle capacità formative che invertirebbe – sul piano del retto bilanciamento degli interessi e dei valori – il corretto rapporto fra capacità formative del sistema e fabbisogni sociali ;

Rilevato che il diritto allo studio è legato al merito e che il merito è essenzialmente attestato dalla posizione conseguita in graduatoria a nulla rilevando una generica invocazione di effettività della tutela che sia sganciata da un concreto interesse che trasformerebbe l'ammissione con riserva in un provvedimento cautelare quasi automatico con rischio di snaturamento del corretto rapporto fra giurisdizione e funzione amministrativa;

Ritenuto che il carattere prioritario e determinante del potenziale formativo è stato ribadito anche a livello comunitario (in tal senso cfr. anche CEDU, 2 aprile 2013 – ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 – Tarantino e altri c. Italia), non potendosi ritenere corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione a corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano adeguate per garantirne l'adeguata formazione professionale;

Ritenuto che la didattica a distanza, specie nelle Facoltà che impartiscono insegnamenti in materia sanitaria, non può essere una soluzione praticabile a regime in modo integrale e permanente (in disparte le valutazioni circa il valore formativo della socialità), nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio e che, conclusivamente, il ricorso, allo stato, non pare assistito da *fumus boni iuris*.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

Respinge l'appello (Ricorso numero: 2731/2021).

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Giordano Lamberti, Consigliere

L'ESTENSORE

Oreste Mario Caputo

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

